REGOLAMENTO (CEE) N. 2546/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1980

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2021/80 (2), in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1964/80 (4), prevede la trasmissione di un esemplare del contratto di trasformazione, prima della data di decorrenza, all'organismo competente ;

considerando che, a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli all'inizio dell'estate 1980, la raccolta delle ciliege è stata ritardata rispetto agli anni precedenti ; che, di conseguenza, gran parte dei contratti ha potuto essere concluso soltanto in un periodo relativamente tardivo e entro un termine abbastanza breve ; che, in generale, tali contratti dovevano essere eseguiti a breve termine ; che pertanto i trasformatori interessati erano nell'impossibilità di trasmettere un esemplare dei contratti all'organismo competente prima della consegna dei prodotti ; che per non compromettere gli interessi di tali trasformatori è opportuno ammettere, per la campagna 1980/1981 ed a determinate condizioni, la trasmissione dei contratti in questione dopo la data di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/78 è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, per la campagna 1980/1981, i contratti conclusi per le ciliege possono essere trasmessi all'organismo suddetto, anche dopo la loro data di decorrenza, entro e non oltre il 31 luglio 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 12 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 31. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.
(4) GU n. L 191 del 25. 7. 1980, pag. 17.